REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE
Servizio Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari
Viale Regione Siciliana, 2226 – 90135 PALERMO
Telefoni : 091 7072826/857/842 – Fax: 091 7072843
e.mail: massimo.galli@regione.sicilia.it

PALERMO 11/02/08

Prot. n. 20923/ris

OGGETTO: Trattamento economico spettante al dipendente destinatario della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Agli Uffici del Personale dei
Dipartimenti regionali e
Uffici equiparati
LORO SEDI

Al Servizio Gestione Giuridica
del Personale in servizio
SEDE

Al Servizio Gestione Economica
del Personale in servizio
SEDE

Al Servizio Gestione Giuridica
e Economica del Personale
a tempo determinato della
Regione Siciliana
SEDE

Recentemente lo Scrivente ha trattato istruttorie che hanno riguardato dipendenti in attività di servizio condannati in via definitiva alla pena detentiva della reclusione comportante, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. In tale contesto si è posta la questione circa il trattamento economico da erogare al dipendente per la durata della pena accessoria.

Questo Dipartimento è venuto alla determinazione che nessun trattamento economico sia dovuto al dipendente nella situazione sopra indicata.

Tale determinazione scaturisce dal convincimento dell'inapplicabilità in via analogica dei precetti di cui all'art. 71 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale e dell'art. 57 del Contratto Collettivo della dirigenza.

I citati articoli, infatti, disciplinano la corresponsione di un'indennità per i dipendenti sospesi dal servizio, perché colpiti da provvedimenti giudiziari di natura cautelare e non afflittiva qual è invece quella insita nella sanzione penale di interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In linea di principio la questione trova una lucida analisi nella sentenza del TAR Campania, sezione V, 18-01-1994 n.1, laddove, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 2° comma, n.2 e 7, c.p. per asserito contrasto con gli artt. 1, 2, 35 e 36 della Costituzione in materia di interdizione dai pubblici uffici, ha statuito che "…le garanzie costituzionali invocate trovano applicazione quando le eventuali cause ostative al concreto espletamento del servizio siano previste e giustificate dall'ordinamento, il che non si verifica allorché l'impossibilità della prestazione lavorativa – cui corrisponde automaticamente l'impossibilità di erogare il trattamento economico - è conseguenza di un comportamento illecito definitivamente sanzionato in sede penale, in relazione al quale assumerebbe i caratteri dell'irrazionalità della sostanziale ingiustizia l'eventuale erogazione del trattamento economico ordinario o di qualsiasi altra forma od emolumento, in assenza di prestazione di lavoro".

Ne discende, quindi, che nessun obbligo incombe sull'Amministrazione di erogazione del trattamento economico ordinario o di indennizzo in assenza di rapporto di lavoro causato dal comportamento del dipendente lesivo dell'ordinamento penale e giudiziariamente sanzionato con sentenza definitiva di condanna, che comporti quale pena accessoria l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Ultimamente l'Ufficio Legislativo e Legale, investito della questione, con proprio parere n. 1/ris del 14.01.08, ha confermato il concetto sopra esposto, affermando che, " In presenza,…, della pena accessoria che interrompe "ab esterno" il fisiologico sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche, l'Amministrazione non può applicare in via analogica le norme…sull'assegno alimentare previsto per la durata della sospensione cautelare,…".

In ragione di quanto sopra espresso, per gli adempimenti di competenza degli uffici in indirizzo, si rappresenta che **nessun trattamento economico debba essere riconosciuto al dipendente, colpito dalla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per il periodo di esecuzione della pena stessa.**

Per completezza d'argomento è però opportuno ricordare le sentenze della Corte Costituzionale n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967, in forza delle quali la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non priva il dipendente del diritto al trattamento economico ad esso spettante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Firmato
Il Funzionario Direttivo
(Paolo Cinque)
Firmato
Il Dirigente del Servizio
(Massimo Galli)

Firmato
Il Dirigente Generale
(Dott. Alfredo Tommaso Liotta)